



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 204
del 16/11/2011

OGGETTO: 2° modifica al programma del fabbisogno di personale anni 2011/2013.

L'anno duemilaundici, addì sedici del mese di novembre alle ore 13.10 solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza **DOMENICO LEREDE**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

| | | | PRESENTI | ASSENTI |
|---|---------------------------------|------------------|----------|----------|
| 1 | LEREDE Domenico | Sindaco | X | |
| 2 | LA TOSA Rita | Assessore | | X |
| 3 | CANNAS Giampaolo Massimo | Assessore | X | |
| 4 | STOCHINO Paolo | Assessore | X | |
| 5 | MASCIA Severina | Assessore | X | |
| 6 | CAU Pietro Paolo | Assessore | X | |
| 7 | LADU Marcello | Assessore | | X |
| | | Totale n. | 5 | 2 |

Partecipa il dott. Giacomo Mameli, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

Su proposta del Sindaco Dott. Domenico Lerede

PREMESSO

che con Deliberazione di G. C. n. 64 del 07.04.2011, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013 ;

che con Deliberazione di G.C. n. 105 del 31.05.2011 è stato modificato il programma del fabbisogno di personale – anni 2011/2013;

DATO ATTO altresì, il Responsabile dell'Area Amministrativa , ha chiesto il potenziamento della dotazione di personale del Servizio Segreteria – ufficio protocollo e messo notificatore;

EVIDENZIATO

che tale richiesta si fonda sulla difficoltà, cui attualmente versa l'anzidetto Servizio, nel portare a conclusione le pratiche di propria competenza entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, infatti presso l'Ufficio Messaggi Comunali e Ufficio Protocollo erano previste complessivamente 4 figure e, che a seguito della cessazione di due persone nel corso dell'anno 2010, appartenenti a tali uffici si rende necessario ripristinare i suddetti uffici di almeno una unità professionale provvedendo all'istituzione di N.1 figura professionale di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, categoria giuridica ed economica B3 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, a tempo pieno ed indeterminato, in regime orario di full time 36 ore settimanali, per le motivazioni qui di seguito elencate:

nell'ambito delle funzioni svolte dall'ente locale, rientra anche quella relativa alla notifica degli atti, importante attività, mediante la quale la Pubblica Amministrazione porta legalmente a conoscenza dell'interessato, dell'esistenza di un determinato atto o fatto, effettuata dal soggetto abilitato, il quale, nel consegnare l'atto, che si intende portare a conoscenza, stende la relazione di notifica, che costituisce documentazione dell'avvenuta consegna dell'atto, e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario;

– Che la materia e la procedura relativa è trattata dagli articoli dal n. 137 al n. 151 del C.P.C., e per quanto riguarda, alcune particolari forme di notificazione, dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (notificazioni in materia tributaria), dalla legge 20 novembre 1982 n.890 (per la notificazione a mezzo posta), e dalla legge 21 marzo 1978 n. 149 (per le notificazioni all'estero);

– Che le norme del C.P.C. per quanto facciano riferimento solo alla figura dell'Ufficiale Giudiziario, sono applicabili anche alle notifiche da effettuarsi a cura del messo comunale, e ciò in base al principio di completezza dell'ordinamento giuridico ed a costante dottrina e giurisprudenza;

– Che la figura del messo comunale, nel tempo, non solo non ha perso importanza, ma ha acquisito in maggior spessore, in virtù della gravosità e serietà del compito affidatogli, dovendosi infatti occupare, tra l'altro, della notifica degli atti di accertamento dei tributi locali, di quelli afferenti le procedure esecutive, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni;

– Che la corrispondenza dell'ente locale ha raggiunto al giorno d'oggi, volumi molto elevati. La molteplicità dei canali utilizzati (fax, posta elettronica, telex) e l'obbligo di conservare gli originali dei documenti in entrata e di quelli in uscita, rendono difficoltosa e complessa la loro gestione anche nel caso in cui le informazioni siano già in formato elettronico. La grande mole di documenti che vengono veicolati all'interno e all'esterno del Comune devono essere gestiti in modo da permettere il controllo del flusso, con la certezza di non smarrire le informazioni e di essere sempre a conoscenza dell'ubicazione del documento originale, tutto ciò sta alla base di tutta la successiva azione amministrativa. E' necessario poi garantire la riservatezza dei documenti e assolvere agli obblighi imposti dalla legge sulla privacy. L'ente locale deve garantire una gestione efficiente di tutti i documenti che circolano al suo interno mediante:

– L'acquisizione di documenti dalle varie fonti, indicizzarli e numerarli;

-Classificazione degli stessi in fascicoli ed assegnarli automaticamente;

– Archiviazione degli stessi in formato elettronico ed eliminare la copia cartacea in base alle direttive sulla conservazione sostitutiva;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.194 del 28 ottobre 2011 è stata apportata la modifica alla dotazione organica e dalla quale si evince che risulta vacante un posto di COLLABORATORE

AMMINISTRATIVO, categoria giuridica ed economica B3 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, a tempo pieno ed indeterminato, in regime orario di full time 36 ore settimanali ;

ACCERTATO

- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. 267/00 e dal D. Lgs. 165/01, attribuisce alla giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione;

- che l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 150/2009, stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti, sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

- che la finanziaria anno 2007 (L. 296/2006, art. 1 comma 557) prevede per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, un regime assunzionale subordinato al rispetto del vincolo di riduzione della spesa per il personale rispetto all'anno precedente ed in particolare, testualmente, recita (integrato con le modifiche apportate al medesimo dalla legge finanziaria anno 2008 n. 244/2007, art. 3 comma 120, e dal D.L. 112/2008, art. 76 comma 1):

“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche - amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articoli, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio;
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.

- l'art. 14, comma 9 della Legge del 30 luglio 2010, n. 122, ha sostituito il comma 7 dell'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale testualmente recita: “E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti, possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”. La disposizione del presente comma, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010”;

- ai sensi del successivo comma 119, della legge finanziaria 2011, “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3, dell'art. 14 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78,

convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati, che si configurino elusivi della presente disposizione;

CONSIDERATO

- che la vigente normativa e, da ultimo, il D.lgs. 150/2009, incidono notevolmente sulla previsione del fabbisogno del personale, soprattutto in relazione alla limitazione delle progressioni verticali;

- che nell'applicazione delle nuove disposizioni è stata chiarita dalla dominante dottrina in materia l'assenza di una disciplina giuridica di un regime transitorio, che pure sussiste, stante l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009, a decorrere dal 01.01.2010;

DATO ATTO che tra le priorità dell'amministrazione vi è la necessità di procedere al potenziamento dell'Area Amministrativa e in particolare con l'assunzione di

- n. 1 Collaboratore amministrativo Cat. B3 presso l'Area Amministrativa;

che la procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico riservato alle categorie protette è andata deserta per mancanza di candidati privi dei requisiti stabiliti dalla Legge n. 68 del 1999 (Categorie Protette);

DATO ATTO che dal prospetto Informativo UNIPI del 25.01.2011, relativo alla dichiarazione obbligatoria ai sensi della Legge 68/99, anno 2011, il Comune di Tortolì, risulta scoperto di due figure di cui alla citata legge;

RILEVATO che in materia di collocamento obbligatorio di persone appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99, le assunzioni effettuate in adempimento degli obblighi posti dalla citata legge, non concorrono all'impiego delle risorse disponibili per l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro;

ATTESO che:

- il Comune di Tortolì ha rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio 2010, come attestato dalla Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, che si allega al presente atto, contrassegnato dalla lettera A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che la presente modifica della programmazione del fabbisogno di personale non vengono superati i limiti fissati dall'art. 76, comma 7 del D. L. 112/08, come convertito nella legge 133/2008;

TENUTO CONTO:

- che il primo comma dell'art. 39 della legge 449/97 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;

- che della presente verrà data informazione alle organizzazioni sindacali ed alla RSU;

VISTO il parere del revisore unico (prot. 24897 del 10.11.11), attestante il rispetto dei vincoli dettati in materia di assunzioni di personale;

RITENUTO di dover provvedere, per le motivazioni esplicitate all'approvazione del programma di fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013;

RITENUTO INFINE, per le sopra esposte ragioni, di assecondare le richieste di potenziamento dell'organico del personale assegnato all'Area Amministrativa e, di provvedere alla modifica del programma di fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013, annualità 2011, adottato con deliberazione di G. C. n. 64 del 07.04.2011, e successivamente con deliberazione n. 105 del 31.05.2011, prevedendo in particolare la modifica del piano assunzioni a tempo indeterminato nei termini sotto indicati:

ANNO 2011 (assunzioni a tempo indeterminato)

- n. 1 Istruttore Tecnico,(geometra) categoria giuridica C), posizione economica C1, del CCNL EE.LL., in regime orario di full time, riservato alle categorie protette, per il Servizio Edilizia Privata;

-n. 1 Collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3), posizione economica B3, del CCNL EE.LL., in regime orario di full time, riservato alle categorie protette, per l'Area Amministrativa, al posto dell'assunzione dell'istruttore direttivo tecnico;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 89 comma 5 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. 165/2001, in particolare art. 2 comma 1, art. 6 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il C.C.N.L. EE.LL. del 01.04.1999 art. 7;
- Regolamento Comunale disciplinante l'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi;
- il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- ogni altra disposizione vigente in materia, alla quale si rimanda per ogni opportuno riferimento non espressamente disposto con il presente atto;

con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI MODIFICARE il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013, annualità 2011, adottato con deliberazione di G. C. n. 105 del 31 maggio 2011., relativamente al piano assunzioni a tempo indeterminato, nei termini sotto indicati:

ANNO 2011 (assunzioni a tempo indeterminato)

- n. 1 Istruttore Tecnico,(geometra) categoria giuridica C), posizione economica C1, del CCNL EE.LL., riservato alle categorie protette e Legge 68/99, per il Servizio Edilizia Privata,

-n. 1 Collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3), posizione economica B3, del CCNL EE.LL., in regime orario di full time, riservato alle categorie protette, per l'Area Amministrativa, al posto dell'assunzione dell'istruttore direttivo tecnico (riservato alle categorie protette a seguito della procedura concorsuale andata deserta per mancanza di candidati idonei);

DI DARE ATTO che viene rispettato, (come da attestazioni rese dal Responsabile dell'Area Finanze e Tributi che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contraddistinta come allegati: A), B), C):

-il patto di stabilità interno per l'esercizio 2010 (Allegato A);

- il vincolo di riduzione della spesa per il personale rispetto all'anno precedente stabilito dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, /All.to B);

- che il limite fissato dal comma 7 dell'art. 76 del D. L. 112/08 e ss.mm.ii., in quanto l'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti è pari al 22,86%, (All.to C);

DI DARE ATTO infine il Revisore dei Conti dell'Ente con prot. n. 24987 del 10.11.11 ha attestato il rispetto dei vincoli dettati in materia di assunzioni di personale poiché le spese derivanti dalla presente programmazione non comportano alcun maggior onere a carico del bilancio annuale e pluriennale per gli esercizi 2012-2013, in quanto in fase di approvazione del bilancio era stata prevista la spesa per l'assunzione dell'Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D (superiore alla Categoria B3), (All.to D)

- che della presente deliberazione verrà data informazione alle organizzazioni sindacali ed alla RSU in termini di urgenza così come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.

DI DARE INFINE atto che, la presente assunzione effettuata in adempimento degli obblighi posti dalla legge n. 68/99 relativa alle categorie protette è esclusa dai conteggi del costo del personale.

